



Amministratori Professionisti
Associazione di Categoria per la gestione di immobili

COMUNICATO STAMPA

In Gazzetta Ufficiale il Regolamento per la formazione degli amministratori di condominio; entra in vigore dalla prossima settimana. Riflettori puntati sulle nuove competenze dei formatori e Anap rilancia una preparazione di qualità, con lezioni frontali e/o piattaforma e-learning.

Roma, 2 Ottobre 2014_Il **Regolamento del Ministro della Giustizia** (D.M. 140/2014) con cui viene disciplinata la formazione obbligatoria per i neo amministratori di condominio **è finalmente in Gazzetta**. Scatta l'obbligo di formazione e di aggiornamento per i neo amministratori e per coloro che senza requisiti hanno esercitato la professione. Tra le novità annunciate dal **Sottosegretario alla Giustizia Dott. Cosimo Ferri l'obbligo per i neo amministratori di condominio, di frequentare un corso di formazione iniziale della durata di almeno 72 ore e che abbia esercitazioni pratiche**. E' altresì richiesta un'attività di formazione periodica con incontri che abbiano cadenza annuale e una durata di almeno 15 ore, prevedendo un programma didattico che riguarda elementi in materia di amministrazione condominiale, evoluzione normativa, giurisprudenziale.

Soddisfatto del Regolamento il **presidente ANAP e Confipi Dott. Paolo Caprasecca**: *"Finalmente un altro passo avanti verso la qualificazione professionale dell'amministratore di condominio, alla quale sin dalla nascita di Anap, abbiamo rivolto grande attenzione partendo proprio dai corsi di formazione, da sempre in linea con il Regolamento che entrerà in vigore il prossimo 9 Ottobre. La nostra Associazione di categoria continuerà – ieri come oggi - a curare la formazione e l'aggiornamento professionale degli amministratori, promuovendo la formazione permanente dei propri iscritti, vigilando sulla condotta professionale degli associati, promuovendo forme di garanzia a tutela dell'utente finale. Continueremo ad essere presenti in ordine alla risoluzione dei conflitti tra condòmini e professionisti associati"*.

Il provvedimento del Ministero della Giustizia disciplina non solo i criteri, le modalità e i contenuti dei corsi di formazione e di aggiornamento obbligatori per gli amministratori condominiali, ma anche i requisiti del formatore e del responsabile scientifico.

Quello riguardante i Formatori e Responsabili scientifici è un punto significativo del decreto. I corsi – tanto quelli di formazione iniziale quanto quelli di aggiornamento prevedono la presenza di **Formatori**, i quali assumeranno le docenze dei corsi e di

Responsabili scientifici, coloro i quali sovrintendono al regolare svolgimento dei corsi attraverso particolari poteri di indirizzo e certificazione.

E' richiesto che il formatore debba aver maturato una specifica competenza in materia di amministrazione condominiale o di sicurezza degli edifici e debba possedere, alternativamente: *"laurea anche triennale; abilitazione alla libera professione; docenza in materie giuridiche, tecniche ed economiche presso università, istituti e scuole pubbliche o private riconosciute"*.

Potranno svolgere la funzione di responsabile scientifico, così è scritto nell'art. 4 del d.m. 140, *"un docente in materie giuridiche, tecniche o economiche (ricercatore universitario a tempo determinato o a tempo indeterminato, professore di prima o di seconda fascia, docente di scuole secondarie di secondo grado), un avvocato o un magistrato, un professionista dell'area tecnica"*.

*"Tra gli obiettivi della norma - dichiara il **coordinatore scientifico ANAP Dott.ssa Deborah Furci** - vi è quello di qualificare la figura dell'amministratore immobiliare, al fine di renderla in grado di risolvere al meglio le liti condominiali che spesso sfociano in cause civili. In questo modo il legislatore pensa di snellire il lavoro della giustizia civile. Pertanto, a partire dal 9 ottobre prossimo, chi vorrà esercitare questa professione dovrà adempiere agli obblighi formativi, a meno che non sia nominato tra i condomini dello stabile ovvero non abbia svolto attività di amministratore di condominio per almeno un anno, nell'arco del triennio dal 2010 al 2013, fermo restando l'obbligo dell'aggiornamento periodico"*.

Anap rilancia la formazione in modalità tradizionale frontale e la possibilità di iscriversi ai corsi on line nel rispetto dei requisiti previsti dalle norme di legge.

Per informazioni sul calendario corsi consultare il sito www.amministratori-professionisti.it o scrivere a formazione@amministratori-professionisti.it

Ufficio Stampa ANAP

Dott.ssa Deborah Annolino

mob + 39 347 4072574

Via Benedetto Croce 19- 00142 Roma

06.59.60.37.75 – fax 06.89.68.25.43